

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO

PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

*** * ***

PROTOCOLLO OPERATIVO

*** * ***

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO A:

“P.115 – Ampliamento A4 con la 3a corsia: tratto S.Donà di Piave (progr. 29+500) - Svincolo di Alvisopoli escluso (progr. 63+300).

Sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545)

alla progr. km. 459+776 (ex progr. km. 63+300) e canale di gronda Fosson -

Loncon”

C.U.P. I61B07000360005

*** * ***

Tra:

Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto dell'autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e s.m.i.), nella persona dell'avv. Debora Serracchiani che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di Commissario Delegato – di seguito «stazione appaltante»;

e

....., con sede legale in (.....), Via, nella persona del sig., nato a (...) il, il quale dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste di e, quindi, di legale

rappresentante della società, giusto certificato della Camera di Commercio I.A.A. di - Ufficio Registro delle Imprese di – di seguito «impresa»;

e

S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (Ts) via Locchi n. 19, in virtù e nei limiti di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nella persona dell'ing. Maurizio Castagna che sottoscrive il presente protocollo in qualità di Presidente della stessa, giusta Delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2015;

Premesso:

- che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

- che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015, n. 155) adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del Decreto legge n. 90/2014 direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

• individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;

• identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;

• prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;

• procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI dei gestori informatici della banca dati;

• prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante o al contraente generale o concessionario;

- che l'intervento in oggetto è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

- che il progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 dd. 06.09.2005;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;
- che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;
- che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario Delegato;
- che l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 prevede che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, siano a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., *"nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il limite complessivo del piano economico-finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. è autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico-*

finanziario";

- che l'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza citata, dispone, altresì, che *"Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato, riceverà tali importi all'interno di un nuovo piano economico-finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico-finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni";*

- che la suddetta condizione si è verificata, con l'effetto che in data 18 novembre 2009 è stato siglato, tra l'A.N.A.S. ed Autovie Venete S.p.A. l'atto aggiuntivo allo schema di convenzione unica datata 7 novembre 2007;

- che il CIPE, con la Delibera 22 luglio 2010, n. 63, ha preso atto dei contenuti dello schema di «atto aggiuntivo» alla convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A. e società Autovie Venete S.p.A.;

- che in data 12.05.2009 tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia,

Pordenone, Venezia e Treviso ed il Commissario Delegato è stato stipulato uno specifico Protocollo di Legalità;

- che in data 09.04.2013, con Decreto del Soggetto Attuatore n. 236, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia – Tratto San Donà di Piave (progr. km. 29+500) – svincolo di Alvisopoli (progr. 63+000)";

- che in data 24.03.2017, con Decreto del Commissario delegato n. 327, l'intervento denominato "Ampliamento dell'autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. Il Lotto: tratto San Donà di Piave (progr. km. 29+500) – svincolo di Alvisopoli (progr. 63+000)" è stato suddiviso nei seguenti tre sub-lotti funzionali:

- Sub-lotto 1: dalla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545) alla progr. km. 459+776 (ex progr. km. 63+300)

- Sub-lotto 2: dalla progr. km. 425+976 (ex progr. km. 29+500) alla progr. km. 437+376 (ex progr. km. 40+900)

- Sub-lotto 3: dalla progr. km. 437+376 (ex progr. km. 40+900) alla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545);

- che in data 24.03.2017, con Decreto del Commissario delegato n. 328, è stata approvata la revisione degli importi complessivi dell'intervento in oggetto;

- che in data 02.08.2017, con Decreto del Commissario delegato n. 342, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "P.115 – Ampliamento A4 con la 3a corsia: tratto S. Donà di Piave (progr. 29+500) - Svincolo di Alvisopoli escluso (progr. 63+300). Sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545) alla progr. km. 459+776 (ex progr. km. 63+300) e canale di gronda Fosson-Loncon";

- che il Commissario Delegato, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento a corpo delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori relativi a "P.115 – Ampliamento A4 con la 3a corsia: tratto S.Donà di Piave (progr. 29+500) - Svincolo di Alvisopoli escluso (progr. 63+300). Sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. km. 451+021 (ex progr. km. 54+545) alla progr. km. 459+776 (ex progr. km. 63+300) e canale di gronda Fossion-Loncon", sulla base del Progetto Esecutivo dell'opera;

- che in esito alla valutazione delle offerte, la proposta di aggiudicazione è stata disposta in favore dell'operatore economico e che, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, il Commissario Delegato ha provveduto all'aggiudicazione dell'affidamento citato, con Decreto n. del

- che il Commissario Delegato ed il citato Operatore Economico hanno quindi sottoscritto in data apposito contratto di appalto per l'esecuzione delle attività;

- che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al suddetto contratto di appalto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

VISTA altresì l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissario delegato in sostituzione del Presidente della medesima Regione, per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio

V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale

Villesse – Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con

cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con

cui è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza fino

al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016,

disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;

VISTO il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Mini-

stri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel

settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada

A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.

RILEVATO che l'art. 1, comma 96 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che

"Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-

Villesse Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3708 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014

e 100 milioni di euro per l'anno 2015";

RILEVATO che l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, con-

vertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto, tra l'altro, che *"Con uno o*

più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b) ... sono finan-

ziati ... a) ... Asse autostradale Trieste – Venezia";

tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,

Convengono:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ART. 2 - CONTI DEDICATI

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto in data [REDACTED], richiamato in narrativa, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto

alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, l'aggiudicatario e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto

rifiuti).

In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i pagamenti a favore del contraente generale connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al

comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è IN «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti / girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle

spese relative.

ART. 3 - LETTERA DI MANLEVA

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si impegnano ad

autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli intermediari finan-

ziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:

a. le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte

con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione do-

vranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato

e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'inter-

vento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o par-

tita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la cau-

sale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato

1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la

stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evi-

denzia:

- il CUP dell'intervento,

- la causale MGO (di cui all'allegato 1),

- il codice IBAN del conto addebitato;

b. gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le mo-

vimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti di-

sposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art.

2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto

corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto

alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

ART. 4 - PROCEDURE DI ALIMENTAZIONE DEI DATI

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla S.p.A. Autovie Venete ed al Commissario delegato, per il tramite dell'appaltatore, gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

La S.p.A. Autovie Venete comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il Commissario delegato e la S.p.A. Autovie Venete, attraverso l'appaltatore, la quale a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

ART. 5 - ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'appaltatore si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

ART. 6 - SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a. sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

- la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
- il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
- l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto

	corrente dedicato;	
	b. la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;	
	c. la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;	
	d. il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;	
	e. la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	f. la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	g. ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.	

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la S.p.A. Autovie Venete, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico amministrativo dell'opera, S.p.A. Autovie Venete rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

ART. 7 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell'appaltatore nelle forme previste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria. L'appaltatore tratterà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

3. S.p.A. Autovie Venete ha l'obbligo di indicare in un'apposita partitura del

certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza e dovrà dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

4. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'appaltatore e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.

ART. 8 - VIGILANZA

La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

ART. 9 - EFFICACIA E DURATA DEL PROTOCOLLO

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo tecnico amministrativo.

Data

per l'APPALTATORE:

Il

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Commissario Delegato

(avv. Debora Serracchiani)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente

(ing. Maurizio Castagna)



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO ALLEGATI TECNICI

allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra

¹ Il pagamento dell'impresa "cliente" alla società di factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa "fornitrice" avviene verso conti correnti dedicati.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
	CUP	Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CUENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI*
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO

* PER FLAG = S